

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), stabilisce e disciplina l'applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche istituita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 dell'01/02/2000.

Articolo 2 – Soggetti passivi

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione abbiano domicilio fiscale nel Comune di Cuneo.

Articolo 3 – Determinazione delle aliquote

Le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2022 sono così differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF:

<i>Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF</i>	<i>aliquote</i>
Fino a euro 15.000,00	0,70%
oltre euro 15.000,00 fino a 28.000,00 euro	0,73%
oltre euro 28.000,00 fino a 50.000,00 euro	0,76%
oltre euro 50.000,00	0,80%

La variazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF deliberata dal Consiglio Comunale, non può eccedere la misura massima fissata dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), le aliquote sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con efficacia dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 4 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.